

**Agenzia Entrate.** Da indicare i mobili di valore inferiore a 10mila euro che possono produrre reddito in Italia

# Beni di pregio sempre in RW

## Per il redditometro nuovi elementi nell'accertamento con adesione

**Luca De Stefani**

■ I mobili contenuti nell'abitazione detenuta all'estero vanno indicati nel **modulo RW** se sono suscettibili, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia e indipendentemente dal fatto che valgano meno di 10mila euro. È questo uno dei chiarimenti forniti due giorni fa dall'agenzia delle Entrate in un incontro con gli operatori dove è stato anche confermato che, ai fini del **redditometro** delle persone fisiche, rileva anche la parte non dedotta dell'impresa o dal professionista, per i beni utilizzati promiscuamente.

### Monitoraggio fiscale

Anche se di valore complessivo inferiore a 10mila euro, il mobilio contenuto nella propria **casa all'estero** va indicato nel quadro RW di Unico 2014, se è un investimento, cioè se si tratta di un bene di considerevole valore economico tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia in base all'articolo 67 del Tuir (ad esempio, tramite il suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).

### Spesometro

Nello **spesometro**, le operazioni passive con i fornitori esteri (dotati o meno di posizione Iva in Italia), vanno indicate sia tra le operazioni passive, sia tra quelle attive, nel caso in cui il cessionario o il committente italiano abbia dovuto integrare la fattura (fornitore Ue) o emettere l'autofattura, in base all'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72.

### Redditometro

In caso di accertamento da redditometro, l'articolo 38, comma 7 del Dpr 600/73 pre-

vede che ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire «per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento». Secondo la circolare 31 luglio 2013, n. 24/E, paragrafo 2.3, sono state riproposte le regole previste nell'articolo 32, comma 1, n. 2) dello stesso Dpr 600/73, relative agli ordinari poteri istruttori dell'ufficio. Nello stesso articolo 32, però, al comma 3, viene detto anche che le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Quindi, ci si è posti il dubbio se, anche per il redditometro, la mancata partecipazione del contribuente a questo primo incontro o la mancata risposta alle richieste delle Entrate possano comportare l'impossibilità per il contribuente di un utilizzo successivo, a suo favore, di tali dati e notizie.

La circolare 24/E/2013, però, prevede che il contribuente possa fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito, fin dal primo incontro (non solo nel primo incontro). Le Entrate, poi, hanno ricordato che l'articolo 38, comma 7 del Dpr 600/73 (cioè quello specificamente applicabile alla determinazione sintetica del reddito complessivo) prevede un ulteriore momento obbligatorio di confronto. Infatti, dopo il primo incontro l'ufficio deve avviare il procedimento di accertamento con adesione, dove non si può escludere che il contribuente possa presentare nuovi elementi giustificativi non forniti nella prima fase di confronto.

In un'altra risposta delle Entrate sul redditometro è stato confermato che le spese di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo (ad esempio, le auto a uso promiscuo), rilevano ai fini del redditometro per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa, cioè per quella non fiscalmente deducibile da questi redditi. Le Entrate, comunque, non escludono che il contribuente possa in sede di contraddittorio documentare una diversa percentuale di utilizzo e di sostenimento delle spese rispetto a quella fiscalmente stabilita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Quadro RW

- Il quadro RW deve essere ora compilato per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate devono indicare nel quadro RW di Unico gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria. Devono, inoltre, compilare il quadro RW di Unico non solo i possessori formali delle attività estere, ma anche coloro che sono considerati titolari effettivi, come definito nella normativa antiriciclaggio.

